

AS1005 - SCHEMA DI REGOLAMENTO DELLA REGIONE MARCHE DEL 10 APRILE 2012, N. 479 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)"

Roma, 10 gennaio 2013

Regione Marche
Presidente

L'Autorità intende effettuare le seguenti osservazioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, in merito allo schema di Regolamento della Regione Marche del 10 aprile 2012, n. 479, recante *"Disciplina del Commercio in sede fissa in attuazione del Titolo II Capo I della L. R. 27/09 (Testo Unico in materia di commercio)"* (di seguito anche il Regolamento).

Il Regolamento in oggetto reca una serie di disposizioni che appaiono in contrasto con le esigenze di semplificazione amministrativa e che risultano suscettibili di introdurre ingiustificati ostacoli al libero esercizio delle attività commerciali, e non proporzionati rispetto agli interessi generali, pur invocati nel Preambolo e nelle disposizioni dello stesso, quali, a titolo esemplificativo, la tutela della salute, dei lavoratori e dell'ambiente.

Al riguardo, l'Autorità ha già avuto modo di rilevare, anche di recente, che l'introduzione di vincoli alla libera iniziativa economica debba essere limitata a quanto strettamente necessario per il perseguimento di specifiche esigenze di interesse pubblico e che tali vincoli rispettino il principio di proporzionalità¹.

In tale ottica, assume rilievo la complessità della procedura istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura e ampliamento delle medie e grandi superfici di vendita, di cui agli articoli 24 e 29 del Regolamento, in quanto introducono una procedura onerosa e complessa, in considerazione innanzitutto della copiosità della documentazione da produrre. Si consideri ad esempio la pluralità di dichiarazioni sostitutive che il richiedente l'autorizzazione deve produrre (ad es. articolo 24, comma 6, lettera c, punto 2, lettere f, h, l e m) nonché le numerose e diversificate relazioni progettuali, che, oltre che indicare, come doveroso, la localizzazione delle aree e delle relative pertinenze e la loro conformità alle prescrizioni urbanistiche vigenti, devono tracciare tra l'altro l'entità dei parcheggi, anche per le attività non commerciali, gli accessi alla viabilità e le soluzioni per risolvere le esternalità negative (articolo 24, comma 6, lettere b e c).

Si tratta di disposizioni che anziché semplificare l'ingresso sul mercato di nuovi operatori, appaiono in grado di ritardarne l'ingresso.

L'articolo 28, comma 2, del Regolamento autorizza altresì i Comuni ad introdurre una serie di condizioni particolarmente onerose per l'apertura o l'ampliamento di grandi superfici di vendita.

Accanto a criteri predeterminati dalla Regione e relativi all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, alla valutazione degli effetti acustici ed alla creazione di "fasce verdi di protezione" dei fondi finitimi, i Comuni possono prevedere ulteriori elementi quali, a titolo di esempio, la realizzazione di apposite aree di servizio destinate alla raccolta differenziata e allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'esercizio; la raccolta delle acque piovane attraverso la realizzazione di una vasca di recupero; la realizzazione all'interno della struttura di vendita di un apposito reparto da affidare in gestione ad imprenditori agricoli, riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli di prossimità. Si tratta nel complesso di condizioni che appaiono ingiustificatamente restrittive della concorrenza e sproporzionate rispetto agli obiettivi di tutela della salute, dell'ambiente e del territorio.

Tali previsioni, infatti, possono limitare l'accesso al mercato delle grandi strutture di vendita attraverso la previsione di vincoli eccessivi, che aggravano oltremodo il costo degli investimenti necessari a realizzare tali strutture, così favorendo il mantenimento degli assetti di mercato esistenti.

Pertanto, tutti i vincoli e gli adempimenti imposti dal Regolamento sono posti solo a carico dei nuovi operatori, generando una regolamentazione asimmetrica, che aggrava gli adempimenti per i nuovi entranti e non impone analoghi requisiti per le superfici di vendita esistenti, in tal modo producendo ingiustificate discriminazioni a danno della concorrenza.

Nel complesso, il Regolamento risulta, per questi profili, in contrasto con i principi e le norme a tutela della concorrenza vigenti nell'ordinamento comunitario e nazionale ed appare altresì difforme dai principi contenuti nell'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, nella legge 24 marzo

¹ [In proposito, cfr. AS901, provv. del 5 gennaio 2012, *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza – anno 2012*, nonché AS988, provv. del 29 settembre 2012, *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza – anno 2013*.]

2012, n. 27 (c.d. decreto "*cresci Italia*"). Tale norma, in particolare, espressamente considera in violazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea le norme *"che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti"*.

In conclusione, il Regolamento presenta alcune disposizioni restrittive della concorrenza che rendono particolarmente difficoltoso l'accesso di nuovi operatori nel mercato, condizionandolo al possesso di requisiti non strettamente necessari per il perseguimento degli interessi pubblici, e ritardando detto ingresso con una procedura amministrativa lunga e complessa.

L'Autorità auspica che in sede di definitiva redazione del Regolamento in questione, la Regione in indirizzo voglia tenere in debita considerazione i contenuti della presente segnalazione.

La presente segnalazione verrà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella